

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 124

(Modifiche all' articolo 87 della legge regionale 9/2007)

1. All' articolo 87 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Limitatamente al periodo invernale, il personale operaio può essere utilizzato per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta:

a) su beni che siano di proprietà pubblica o di fondazioni con finalità pubbliche, che siano stati dichiarati di rilevante interesse storico e che contestualmente rilevino dal punto di vista naturalistico;

b) per interventi di manutenzione delle opere e delle sezioni di deflusso su corsi d'acqua del demanio idrico regionale anche all'esterno di aree montane.

1 ter. Per l'esecuzione degli interventi di cui all' articolo 4 della legge regionale 42/1996 e per i lavori di manutenzione e recupero della rete Natura 2000, la Direzione centrale può autorizzare, limitatamente ai terreni di proprietà regionale o attribuiti alla gestione dell'Amministrazione regionale, l'utilizzo del personale operaio.

1 quater. Nell'ottica di una riorganizzazione dell'attività vivaistica, forestale e agricola svolta dall'Amministrazione regionale il personale operaio può essere utilizzato anche per le attività di competenza dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il personale di cui ai commi 1 ter e 1 quater è assegnato alle dipendenze operative dei direttori dei servizi interessati.>>.